



Direzione Sanità
Settore Assetto Istituzionale e organizzativo delle ASR e
Sistemi Informativi Sanitari

ASL VCO
0060140/11
14/09/2011
Comp. 30
20

Data 6 SET. 2011

Protocollo 23946/DB2003

Classificazione 001.150.020

Alla Direzione Generale
dell'A.S.L. VCO

V. Mazzini, 117
28887 OMEGNA

Oggetto: DGR n. 16-2530 del 30.08.2011. Riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2009.

Si trasmette in allegato alla presente, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, copia della deliberazione della Giunta regionale di cui in oggetto, unitamente alla scheda di valutazione (estratto dell'Allegato A allo stesso provvedimento) di diretto interesse per l'azienda in indirizzo.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
(dott. Giorgio LUCCO)

C.so Regina
Margherita, 153 bis
10122 TORINO
Tel. 011. 4321509
Fax 011.4324641

 **REGIONE
PIEMONTE**
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 85

Adunanza 30 agosto 2011

L'anno duemilaundici il giorno 30 del mese di agosto alle ore 10:50 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Roberto COTA Presidente, Ugo CAVALLERA Vicepresidente e degli Assessori William CASONI, Alberto CIRIO, Michele COPPOLA, Massimo GIORDANO, Elena MACCANTI, Paolo MONFERINO, Claudia PORCHIETTO, Giovanna QUAGLIA, Claudio SACCHETTO, ~~Barbara BONINO, Roberto RAVELLO,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BONINO, RAVELLO

(Omissis)

D.G.R. n. 16 - 2530

OGGETTO:

Articolo 3 bis, comma 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2009.

A relazione dell' Assessore MONFERINO:

L'articolo 3 bis, comma 5, del D.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i. , prevede che la Regione valuti periodicamente l'attività dei Direttori generali delle Aziende sanitarie, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. Le amministrazioni regionali sono pertanto chiamate a valutare gli esiti delle scelte aziendali, cogliendo l'insieme dei risultati che nel periodo considerato hanno caratterizzato l'azienda.

In conformità alle previsioni di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e s. m. i. (Regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001), il giudizio sulla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione, unitamente alla più generale valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti, è anche funzionale all'attribuzione della quota retributiva integrativa, determinata nella misura massima pari al 20% del trattamento economico di base.

Coerentemente con l'affermarsi del processo di riforma del servizio sanitario, a sostegno della "nuova cultura" dei rapporti tra management sanitario e sistema di governo regionale, la normativa di riferimento ha previsto la necessità di un giudizio complessivo sull'operato del Direttore generale, sia con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, annualmente assegnati, sia con riferimento ai risultati economico-gestionali complessivamente ottenuti.

Con riferimento all'anno 2009, la D.G.R. n. 10-11303 del 27 aprile 2009 (Allegati A e B) ha assegnato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili ai fini del riconoscimento della quota integrativa in oggetto.

In primo luogo, in attuazione della D.G.R. n. 21-10664 del 02 febbraio 2009, il citato provvedimento ha previsto, quale obiettivo di governance con carattere propedeutico al raggiungimento degli obiettivi sotto specificati, che le Aziende sanitarie, entro due mesi dall'adozione del medesimo, comunicassero alla Direzione Sanità almeno nove tra gli obiettivi assistenziali e strumentali/gestionali - per le Aziende sanitarie locali - ed almeno sei - per le Aziende ospedaliere - condivisi con il Collegio di direzione aziendale; lo stesso obiettivo di governance risulta integrato secondo i criteri di cui alla DGR n. 21-10664 del 02.02.2009, recante ad oggetto: "Applicazione sperimentale nelle aziende sanitarie regionali per l'anno 2009 di nuove forme organizzative nell'ambito della clinical governance".

Tale obiettivo, come risulta dalle valutazioni operate dal competente Settore Assistenza specialistica ospedaliera della Direzione Sanità, è stato raggiunto da tutte le aziende sanitarie.

La D.G.R. n. 10 - 11303 del 27 aprile 2009 ha, altresì, operato una distinzione tra obiettivi di salute/funzionamento dei servizi ed economico-gestionali - assegnati a tutte le Aziende sanitarie - ed obiettivi particolari, assegnati a singole Aziende specificamente individuate in relazione alla loro peculiarità.

Ancora, coerentemente con le previsioni di cui al citato D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m. i., il provvedimento di cui sopra ha previsto che la valutazione sul raggiungimento degli specifici obiettivi sia subordinata al giudizio sui risultati complessivi della gestione dell'Azienda, ivi compreso il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, che costituisce comunque prerequisito per l'attribuzione della quota integrativa.

Con nota prot. n. 19397/DB2009 del 12 luglio 2011, il competente Settore Allocazione e controllo delle risorse finanziarie ha provveduto a formalizzare le proprie valutazioni in ordine ai risultati economico-gestionali complessivamente conseguiti dalle Aziende nel periodo temporale di riferimento, proponendo, limitatamente alla parte di competenza, le rispettive percentuali di raggiungimento.

In conformità alle indicazioni di cui all' All. C alla DGR n. 10-11303 del 27.04.2009, l'attribuzione della quota integrativa, da riconoscere proporzionalmente al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, è in ogni caso subordinata ad un giudizio positivo sui risultati gestionali complessivi conseguiti dall'Azienda nell'anno di riferimento, dovendosi pertanto escludere che l'attribuzione possa avere luogo nel caso tale valutazione risulti inferiore al 50% del massimo riconoscibile.

Della formulazione delle necessarie valutazioni tecniche in ordine al raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi si sono fatte altresì carico, per i rispettivi ambiti di competenza, le strutture della Direzione Sanità, le quali hanno provveduto a trasmettere gli esiti delle proprie valutazioni al Settore Assetto istituzionale ed organizzativo delle AASSRR e sistemi informativi sanitari, che ne ha assicurato il necessario raccordo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 6, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri formulati dalle Conferenze dei Sindaci/Presidenti di Circoscrizione, sia per le Aziende sanitarie locali che per le Aziende ospedaliere, ai sensi dell'art. 7 della Lr. 06 agosto 2007, n. 18.

In relazione a tale ultimo punto, si deve dare atto della generalità dei riscontri favorevoli manifestati dalle competenti Conferenze, fatta eccezione per la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. VCO, la quale non risulta essere divenuta, per quel che concerne i

risultati aziendali e gli obiettivi conseguiti dal direttore in questione, alla formulazione di un parere omogeneo ed unanime.

In particolare due componenti della Rappresentanza hanno in proposito espresso parere favorevole, mentre di segno opposto risulta il parere fornito dai tre rimanenti Sindaci.

L'analisi dei pareri negativi consente peraltro di evidenziare l'espressione di giudizi differenziati, favorevoli cioè per quanto attiene l'impegno professionale profuso dal direttore generale, considerato dal Presidente della Rappresentanza dei sindaci addirittura "lodevole", e tuttavia negativi in relazione al sussistere di alcuni aspetti di criticità, evidenziati in particolare nelle comunicazioni inviate dal Sindaco di Omegna e dal Vice-Sindaco di Domodossola.

La relativa documentazione è conservata agli atti del Settore Assetto istituzionale ed organizzativo delle AASSRR e sistemi informativi sanitari.

Occorre infine sottolineare come, non essendo in presenza di valutazioni comparative di tipo competitivo o selettivo, sia necessario limitare ai soli dati relativi agli istanti, per le finalità di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 198, l'eventuale accesso agli atti del procedimento, esercitabile dagli interessati ai sensi degli artt. 22 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e 28 della l.r. 04 luglio 2005, n. 7.

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore:

preso atto delle valutazioni formulate, per i rispettivi ambiti di competenza, dalle Strutture della Direzione Sanità, e dei pareri pervenuti dalle Conferenze dei Sindaci/Presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale, conservati agli atti della Direzione Sanità - Settore Assetto istituzionale ed organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari;

considerato che - per quanto emerge anche dalla disamina dei conti consuntivi in riferimento alle condizioni di equilibrio economico - attesi i contenuti di cui alla citata nota prot. n. 19397/DB2009 del 12 luglio 2011 i risultati complessivi delle gestioni aziendali evidenziano un diverso grado di perseguimento dell'obiettivo gestionale economico finanziario (avente carattere propedeutico e condizionante), e che pertanto per ciascuna azienda, nell'ambito della misura massima prevista dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. (venti per cento), l'ammontare della quota retributiva integrativa del trattamento economico di base deve essere stabilito come indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento;

propone alla Giunta regionale:

- di approvare, alla luce della valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti dalle Aziende sanitarie regionali, per l'anno 2009, le percentuali massime di integrazione del trattamento economico di base dei Direttori generali, quali riportate nell'Allegato A) titolato "Articolo 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502 / 1995 e s. m. i. - Quota integrativa al trattamento economico per i Direttori generali delle ASR - anno 2009", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nell'ambito delle predette percentuali, la quota integrativa riconosciuta è determinata dalle valutazioni tecniche sugli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 10 - 11303 del 27 aprile 2009 quali riportate, anch'esse, nell'Allegato A);
- di dare atto che la quota integrativa non sia riconosciuta nei confronti delle Direzioni generali per le quali la valutazione preliminare sui risultati gestionali complessivi conseguiti risulta inferiore al 50% del valore massimo attribuibile;
- di disporre che, nella misura prevista per ciascuna Azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali che abbiano ricoperto l'incarico nell'anno 2009 in misura proporzionale alla durata del medesimo;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

visti

- l'art. 3 bis del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s. m. i. recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- l'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, recante: "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la L. 07 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 4 luglio 2005 n. 7 recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti";
- la L.R. 06 agosto 2007 n. 18 recante: "Norme per la programmazione socio - sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la DGR n. 21-10664 del 02.02.2009, recante: "Applicazione sperimentale nelle aziende sanitarie regionali per l'anno 2009 di nuove forme organizzative nell'ambito della clinical governance";
- la D.G.R. n. 10 - 11303 del 27.04.2009, recante: "Articolo 3 bis, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. - Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e dei criteri di valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali ai fini del riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico; anno 2009";
- la nota del Settore Allocazione e controllo delle risorse finanziarie prot. n. 19397/DB2009 del 12 luglio 2011.

delibera

- di approvare, alla luce della valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2009, le percentuali massime di integrazione del trattamento economico di base dei Direttori generali, quali riportate nell'Allegato A) titolato "Articolo 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502 /1995 e s. m. i. - Quota integrativa al trattamento economico per i Direttori generali delle ASR - anno 2009", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nell'ambito delle predette percentuali, la quota integrativa riconosciuta è determinata dalle valutazioni tecniche sugli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 10-11303 del 27 aprile 2009 quali riportate, anch'esse, nell'Allegato A);
- di dare atto che la quota integrativa non sia riconosciuta nei confronti delle Direzioni generali per le quali la valutazione preliminare su risultati gestionali complessivi conseguiti risulta inferiore al 50% del valore massimo attribuibile;
- di disporre che, nella misura prevista per ciascuna Azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali che abbiano ricoperto l'incarico nell'anno 2009 in misura proporzionale alla durata del medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Roberto COTA

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 30 agosto 2011.

ODICINO

Allegato A) Articolo 3 bis, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. l. -
Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi e dei criteri di
valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, ai fini del riconoscimento della
quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2009.

ASL VCO

QUOTA MASSIMA RICONOSCIUTA IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO GESTIONALE
COMPLESSIVO: 13%

VALUTAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI:
87%

PERCENTUALE QUOTA INTEGRATIVA RICONOSCIUTA: 11,31%

